

CONVENZIONE PROFESSIONALE

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO - CONSIGLIO PROVINCIALE DI BERGAMO, con sede in Bergamo, Via Ermete Novelli, n. 3, C.F. 80020950160, in persona del Presidente, rappresentante legale *pro tempore* Dott. Marcello Razzino;
(di seguito *Ordine*)

E

AVV. PATRIZIA TIRABOSCHI, nata a Gazzaniga (BG), il 27/03/1978, C.F. TRBPRZ78C67D952K, P.IVA 03475560169., con studio in Bergamo, via Jacopo Palma il Vecchio, n. 45

(di seguito *Avvocato*)

PREMESSO

- L'Ordine, nell'ambito della sua connotazione di Ente di Diritto Pubblico, è preposto alla tenuta dell'albo nel quale sono iscritti coloro conseguono l'abilitazione a svolgere la professione di Consulente del lavoro;
- Tra le attribuzioni del Consiglio provinciale figurano: la vigilanza per la tutela del titolo professionale di Consulente del lavoro; l'attivazione di procedimenti disciplinari a carico degli iscritti che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale (attraverso il Consiglio di Disciplina); la cura del miglioramento e del perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;
- L'Ordine intende perseguire le finalità istituzionali anche attraverso la attività di conseguenza ed assistenza fornita da una specifica figura professionale specializzata nelle tematiche di attenzione dell'Ordine e competente per il raggiungimento degli obiettivi di tutela, anche in via giudiziale ed anche in relazione ad attività di assistenza al recupero insoluti quote Ordine;
- L'Avv. Patrizia Tiraboschi, abilitato alla professione forense e iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, Tessera n. 1675, da tempo collabora con l'Ordine di Bergamo e con altri Ordini della Regione Lombardia altresì per il raggiungimento delle finalità di cui sopra;
- L'Avv. Patrizia Tiraboschi ha dichiarato la sua disponibilità a perseguire le finalità sopra dette e ad accettare di collaborare con l'Ordine condividendo le finalità etico-sociali perseguite dallo stesso;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

La premessa ha valore di patto e forma parte integrante ed inscindibile del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

L'Avvocato si impegna ad assicurare all'Ordine servizi di consulenza e assistenza con riferimento alle seguenti attività e/o adempimenti di competenza dell'Ordine e/o degli organismi ad esso collegati. In particolare l'Avvocato si impegna ad assicurare attività di consulenza ed assistenza in materia giuslavoristica e/o amministrativa e/o con riferimento ai rapporti tra l'Ordine e gli iscritti anche, con riferimento alle seguenti attività di competenza dell'Ordine e/o degli organismi ad esso collegati:

- consulenza ed assistenza alla Consiglio dell'Ordine ed alle Commissioni presso lo stesso individuate;
- consulenza ed assistenza alla Commissione di Certificazione Conciliazione e Arbitrato in materia di contratti di lavoro;
- consulenza ed assistenza ai membri del Consiglio di disciplina, anche in relazione alla interpretazione e/o applicabilità delle norme deontologiche;
- consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale al recupero dei crediti insoluti per mancato adempimento quote Ordine.

In aggiunta, su richiesta dell'Ordine, l'Avvocato si impegna a garantire, su richiesta dell'Ordine, n. 2 attività di formazione e/o approfondimento convegnistico su tematiche individuate dall'Ordine.

Art. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione.

L'Avvocato svolgerà la sua attività, su richiesta dell'Ordine e/o degli Organismi allo stesso collegati, nei modi e nei termini da lui ritenuti più opportuni, senza alcun vincolo di orario, tenendo ovviamente conto delle esigenze dell'Ordine.

L'Avvocato, su richiesta dell'Ordine, fornirà consulenza legale sotto forma di parere legale professionale in ordine ad una determinata questione giuridica compiutamente descritta dall'Ordine, con riferimento alle tematiche di cui al precedente Art. 2.

A scelta dell'Ordine, il parere potrà essere reso:

A) in forma orale;

B) in forma scritta, anche a mezzo e-mail.

Le Parti concordano che l'eventuale avvio di contenzioso giudiziale sarà previamente discusso tra le stesse e che l'Avvocato potrà prestare la propria attività di assistenza e rappresentanza contenziosa solo previo conferimento, da parte dell'Ordine, di specifico procura alle liti.

Art. 4 - Corrispettivo

Quale corrispettivo per la attività professionale stragiudiziale sulle materie di cui al precedente art. 2,, l'Ordine di impegna a corrispondere all'Avvocato euro 5.000,00 annuali, oltre accessori di legge (spese generali 15%, IVA 22% e Cassa Previdenza 4%).

La somma di cui sopra sarà corrisposta previa emissione da parte dell'Avvocato di n. 1 fatture, con cadenza annuale entro il 31.12 di ciascun anno.

Le Parti concordano che gli eventuali costi per contenzioso giudiziale, ivi compreso il recupero insoluti quote Ordine, saranno di volta in volta discussi tra le Parti, previa presentazione ad opera dell'Avvocato di preventivo economico di massima, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, salvi rimborso spese.

Art. 5 – Riservatezza

Come d'uopo, l'Avvocato di si obbliga a trattare con il massimo riserbo questioni e/o dati e/o informazioni personali e/o relativi all'Ordine e/o agli iscritti, di cui sia venuto a conoscenza nell'adempimento alla presente Convenzione.

Art. 6 - Durata

La presente convenzione ha validità di un anno con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

Alla scadenza la stessa si rinnoverà automaticamente, di un uguale periodo.

Art. 7 – Risoluzione

Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o mail PEC, con preavviso di almeno 60 giorni.

Nel caso di recesso da parte dell'Ordine, questa rimborserà all'Avvocato le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l'opera svolta.

Art. 8 – Polizza Assicurativa

Si dà atto che l'Avvocato attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. 400110330, contratta con la Compagnia di Assicurazioni Generali, massimale 1 milione/euro, scadenza 01.07.2021.

Art. 9 – Modifiche e/o Integrazioni

Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto

Bergamo., li 31.12.2020


Avv. Patrizia Tiraboschi

Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Bergamo